



Comune di Soresina

Provincia di Cremona

CODICE ENTE: 108015

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 10

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU IN VIGORE NEL 2016 PER L'ANNO 2017

L'anno **duemiladiciassette**, addì **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **21:00**, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte sono stati convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

N.	<u>Cognome e Nome</u>	P	A
1	VAIRANI DIEGO	SI	
2	MAMETTI GIUSEPPE	SI	
3	BANDERA ANNA	SI	
4	BERTELLI ANNA ROSA	SI	
5	BRUSAFERRI ELEONORA		SI
6	CICOGNINI GIUSEPPE	SI	
7	MAGGI CLAUDIO	SI	
8	MANUELLI MATTEO	SI	
9	MONFREDINI DANIELE	SI	
10	RADAELLI MICHELE	SI	
11	RAVA ROBERTO MARIO VALENTINO	SI	
12	ROCCHETTA GIUSEPPE	SI	
13	TIRLONI SARA	SI	

PRESENTI: 12

ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza **Il Vice Segretario Dr.ssa Anna Badiglioni**, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **p.i. Diego Vairani** nella sua qualità di **IL SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 31/03/2017

Ad oggetto: << CONFERMA ALIQUOTE IMU IN VIGORE NEL 2016 PER L'ANNO 2017 >>.

E' assente l'assessore Persicani Angela.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli artt. 8 e 9 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e art. 13 del d.l. 201/2011, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali si è provveduto all'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

Vista la legge 22 dicembre 2013, n. 147 (legge stabilità 2014), con la quale è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), la quale si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e dell'ulteriore componente relativa ai servizi, comprensiva della TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e della TARI (Tassa sui rifiuti);

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- in materia di **IMU**

- è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani,
- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati*;
- è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;
- è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

CONSIDERATO che la Legge n. 208/2015, in particolare al comma 26 ha disposto, per i Comuni il blocco dell'aumento dei tributi locali, rispetto ai livelli applicati nell'esercizio 2015;

Viste:

La deliberazione di C.C. adottata in seduta del 5 luglio 2014, n. 12 di approvazione del Regolamento comunale relativo alla disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

La deliberazione di C.C. n. 8 del 31.03.2017 di determinazione delle tariffe relative alla TASI (Tributo sui servizi indivisibili);

La deliberazione di C.C. n. 9 del 31.03.2017 di approvazione delle tariffe e del piano finanziario relativo alla TARI (Tassa sui rifiuti);

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57);

VISTO il Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 30 dicembre n. 244) che, all'articolo 5, comma 11 dispone lo slittamento al 31 marzo 2017 dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2017 prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre per tutti gli altri terreni si applicherà il moltiplicatore 135 e l'imposta dovrà essere versata sulla base della specifica aliquota definita dal Comune, classificato come non montano, sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, che dal 2016 ritorna a costituire il termine per l'individuazione dei Comuni non montani;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che nel 2016 non potrà tuttavia essere adottata, a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali, per cui si dovrà applicare l'aliquota vigente nel 2015;

CONSIDERATO quindi che, nel 2017, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2016;

CONSIDERATO che, a fronte dell'introduzione della nuova disposizione statale relativa agli immobili concessi in comodato, appare necessario definire una specifica aliquota applicabile a tale fattispecie, di applicazione obbligatoria, che supera quindi la precedente previsione regolamentare dettata dal Comune nel 2015, che deve intendersi abrogata dalla nuova norma statale;

CONSIDERATO che l'Ente intende mantenere le detrazioni di legge per l'abitazione principale e le relative pertinenze di cui all'art. 13, comma 2, del citato D.L. N. 201/2011, per le categorie A/1, A/8 e A/9, confermando le aliquote in vigore per l'anno 2017, come sotto specificate:

- **L'Aliquota abitazione principale per gli immobili di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze: 4 per mille**, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- **Aliquota altri immobili: 8,9 per mille per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione e per i terreni agricoli posseduti ma non condotti.**

DI DARE ATTO, che il tributo deve essere versato con le seguenti scadenze:

- rata unica 16/06/2017;
- acconto 16/06/2017;
- saldo 16/12/2017;

Visti:

- Lo statuto del Comune;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Contabilità ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- il Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000;
- l'articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Con voti: n. 8 favorevoli, n. 3 contrari (Cicognini G. – Monfredini D. – Rava R.), n. 1 astenuto (Maggi C.), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di confermare, per il 2017, le aliquote IMU in vigore anche nel 2016, alla luce delle modifiche normative intercorse successivamente;

3) di stabilire pertanto per l'anno 2017, l'Ente intende mantenere le detrazioni di legge per l'abitazione principale e le relative pertinenze di cui all'art. 13, comma 2, del citato D.L. N. 201/2011, per le categorie A/1, A/8 e A/9, confermando le aliquote in vigore per l'anno 2017, come sotto specificate:

- **L'Aliquota abitazione principale per gli immobili di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze: 4 per mille**, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- **Aliquota altri immobili: 8,9 per mille per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione e per i terreni agricoli posseduti ma non condotti.**

4) di dare atto che le scadenze del tributo sono stabilite per legge in n. 2 rate, precisamente al 16 giugno e al 16 dicembre, ferma la possibilità del pagamento effettuato in un'unica soluzione entro la data del 16 giugno.

5) di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale : www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del bilancio comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate.

Ed inoltre, stante la necessità di dare immediata attuazione al provvedimento deliberato, su proposta del Sindaco;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti: n. 8 favorevoli, n. 3 contrari (Cicognini G. – Monfredini D. – Rava R.), n. 1 astenuto (Maggi C.), espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4, Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
p.i. Diego Vairani

Il Vice Segretario
Dr.ssa Anna Badiglioni